DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AVVIO DELL'INTERVENTO ORDINARIO NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 8

Modalità di funzionamento del Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5- bis, introdotto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5- ter. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, variazioni di bilancio di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalita' e procedure.".

Versione in vigore dal 9 marzo 1994, non più in vigore dal 8 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-avvio-dell-intervento-ordinario-nelle-aree-1994/art-8-modalita-di-funzionamento-del-fondo-ex-articolo-19-del-decreto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it